



COMUNE DI BUDDUSÒ
PROVINCIA DI SASSARI
AREA AMMINISTRATIVA
segreteria@comunebudduso.ss.it
Piazza Fumu - 07020 Buddusò

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con delibera di G.C. n. 55 del 04.08.2025 il Comune di Buddusò ha stabilito di costituirsi nel giudizio incardinato innanzi al Tribunale ordinario di Tempio Pausania R.G. n. 656/2017.

ATTESO che risulta necessario ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente ricorrere ad un incarico esterno, non essendo l'Ente dotato di Advocatura civica interna

RENDE NOTO

che è indetta una procedura comparativa per il conferimento di un incarico legale per la costituzione del Comune di Buddusò nel giudizio incardinato innanzi al Tribunale ordinario di Tempio Pausania R.G. n. 656/2017.

1. ENTE APPALTANTE

Comune di Buddusò, Piazza Fumu Mossa, n. 3 – 07020 BUDDUSO' (SS)

Pec: protocollo@pec.comunebudduso.ss.it

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Liberina Manca

2. OGGETTO E DURATA DELL'INCARICO

Il presente avviso ha ad oggetto l'incarico per una prestazione professionale altamente qualificata finalizzata alla costituzione dell'Ente nel giudizio incardinato innanzi al Tribunale ordinario di Tempio Pausania, R.G. n. 656/2017.

L'incarico consiste nella predisposizione di tutti gli atti processuali necessari alla difesa giudiziale dell'Ente nella causa testé citata.

Il servizio avrà durata dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico e fino alla definizione della causa.

L'incarico è conferito per singolo grado di giudizio.

L'incarico comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta o non dedotta in giudizio e/o di conciliazione stragiudiziale, pertanto l'Amministrazione potrà chiedere al Professionista delucidazioni scritte in ordine all'opportunità di instaurare e/o proseguire in giudizio, di addivenire a transazione, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti.

3. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il legale incaricato non dovrà assumere, per tutta la durata dell'affidamento, alcun incarico, né direttamente né per interposta persona, per la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Buddusò, al fine di evitare incompatibilità e violazione del codice deontologico.

Il professionista incaricato è tenuto a svolgere l'incarico affidato con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente.

Il professionista deve segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o aumento dei costi, anche processuali e adottare tutte le misure e le iniziative idonee alla rapida conclusione del giudizio.

Il professionista relativamente all'attività stragiudiziale e giudiziale, si impegna altresì ad eseguire la prestazione personalmente, o attraverso un delegato di sua fiducia, con coscienza e diligenza, senza alcun vincolo di subordinazione, ma comunque garantendo la presenza presso l'Ente, all'occorrenza.

Si impegna, inoltre, a relazionare e a tenere informato costantemente l'Ente circa l'attività di volta in volta

espletata, dando comunicazione delle date d'udienza e fornendo via PEC, senza alcuna spesa aggiuntiva, copia informale degli atti relativi al giudizio.

4. ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

L'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione del Professionista incaricato, di volta in volta, tutto il materiale in suo possesso rilevante ai fini del proficuo espletamento dell'incarico.

5. RESPONSABILITA' PER DANNI.

Il professionista sarà responsabile, così come previsto dal presente atto, nonché dalle norme del Codice Civile, in materia di responsabilità professionale, per i danni cagionati al Comune di Buddusò in occasione o per lo svolgimento del servizio affidato.

Il professionista sarà responsabile anche di eventuali danni cagionati, con colpa grave o dolo, a terzi e per i quali il professionista manterrà indenne il Comune di Buddusò.

In ogni caso il professionista, in occasione della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre copia della polizza assicurativa stipulata per la copertura dei rischi professionali.

6. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

Tutti i dati e le informazioni relative alle problematiche oggetto della consulenza e della rappresentanza in giudizio, di cui il Professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico, dovranno essere considerati strettamente riservati, con esplicito divieto di divulgazione a terzi.

Tale obbligo si estende sia ai dipendenti che ad eventuali praticanti/collaboratori del Professionista.

7. VALORE STIMATO DELL'INCARICO

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio è stabilito nei minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 oltre spese generali, Iva e Cpa. Il corrispettivo sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura, in base alle fasi del giudizio effettivamente svolte.

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo mediante ordine di bonifico sul codice IBAN indicato dal Professionista nella documentazione di cui agli obblighi di tracciabilità finanziaria ex l. 136/2010. In caso di liquidazione in sentenza a favore dell'Ente delle spese di giudizio con attribuzione in favore del professionista incaricato resta a carico dello stesso l'onere di recupero senza ulteriori spese per l'Ente, a cui andrà in ogni caso versato l'importo corrisposto al professionista come compenso, come risultante dagli atti di liquidazione.

Saranno rimborsate al professionista le spese vive (bolli, spese per notifiche ecc.) sostenute che, debitamente documentate, dovranno essere comunicate entro il termine di quindici giorni dal momento in cui sono state sostenute, al fine di permettere all'Ente di adottare i necessari atti di natura contabile.

8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare alla presente procedura selettiva comparativa avvocati singoli o associati (R.T.P.) nonché Studi Associati tra Avvocati, Società di Avvocati, regolarmente in possesso della necessaria abilitazione ed iscrizione al competente albo professionale, nonché dei requisiti generali di partecipazione alle gare pubbliche e per i quali non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 94 e 95 del Codice dei Contratti pubblici e in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9.

Il professionista che sia componente di uno Studio Associato può partecipare come professionista singolo a condizione che all'avviso non partecipi anche lo Studio Associato di cui fa parte.

Il professionista che partecipa in R.T.P. non può partecipare anche come professionista singolo, né è consentita la partecipazione dello Studio Associato al quale appartiene o della Società tra avvocati della quale è socio.

In caso di R.T.P., studio associato o società tra avvocati, il concorrente deve espressamente indicare il professionista designato - intendendosi per tale il professionista che sarà esecutore delle prestazioni, che deve essere componente del predetto R.T.P., o studio associato o socio della società tra avvocati.

In caso di R.T.P. il professionista designato deve coincidere con il mandatario.

9. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Per l'ammissione alla procedura comparativa i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione alle gare pubbliche e per i quali non ricorra alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 94 del D. Lgs. 36/2023.

In particolare il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

- Cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea

- Godimento dei diritti civili e politici
- Iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza
- NON trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 94 del D. Lgs. n. 36/2023 e cioè NON essere stata pronunciata nei propri confronti sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- NON aver subito provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- NON aver subito sentenze o decreti relativi ai casi indicati al precedente punto;
- NON aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, ai sensi del comma 6 art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023;
- NON aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- NON trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo indicati al comma 5, lett. d art. 94, del D. Lgs. n. 36/2023;
- NON essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi;
- NON trovarsi in una situazione di conflitto di interesse;
- NON essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
- ESSERE in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale e adeguata esperienza professionale nello specifico campo dell'attività, alla data di pubblicazione del bando;
- NON ESSERE stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
- NON essersi reso responsabile di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;
- NON essersi reso responsabile di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi di difesa legali conferiti da pubbliche amministrazioni;
- NON avere a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che comporterebbero rispettivamente l'estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il dipendente di Amministrazioni o Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
- NON avere in corso vertenze contro il Comune di Buddusò a difesa delle ragioni proprie e/o di terzi, ovvero di impegnarsi a conseguire tale requisito in caso di affidamento dell'incarico;
- ESSERE iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni;
- NON ESSERE stato destinatario nell'ultimo triennio di provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense;

- NON TROVARSI in una delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 in materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;
- ESSERE munito di polizza assicurativa professionale conforme alle condizioni essenziali di cui al D.M. 22.9.16 e s.m.i. ;
- NON aver ricevuto incarichi dal Comune di Buddusò negli ultimi due anni;
- Accettare incondizionatamente, avendone presa piena conoscenza, le norme e le condizioni del presente avviso.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione della domanda di partecipazione.

10. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Per partecipare alla selezione i candidati, a pena di esclusione, dovranno far pervenire l'istanza, con le modalità indicate dal presente avviso, entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 11 agosto 2025.

11. CRITERI DI AFFIDAMENTO

Previo esame di ammissibilità delle manifestazioni di interesse e verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, il Responsabile di Area selezionerà il professionista ritenuto più idoneo alla difesa degli interessi dell'Ente.

L'affidamento potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta.

Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune che si riserva a suo insindacabile giudizio di non procedere all'affidamento dell'incarico di cui trattasi.

All'esito dell'esame delle manifestazioni di interesse e dei *curricula* pervenuti entro il termine fissato, il Responsabile del procedimento procederà ad approvare determina di conferimento dell'incarico di cui trattasi unitamente a schema di disciplinare regolante il rapporto contrattuale che si instaurerà con il professionista individuato all'esito della selezione.

12. CRITERI DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE

L'affidamento dell'incarico avverrà a favore del professionista che sarà ritenuto più idoneo alla difesa degli interessi dell'Ente in base ai seguenti elementi:

Anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati.

Esperienze pregresse: con riferimento all'esperienza specialistica maturata nel settore della consulenza e rappresentanza in giudizio.

Formazione pregressa: con riferimento alle esperienze formative e ai titoli pregressi.

La mancata presentazione delle informazioni nelle forme richieste dal presente atto non consentirà la valutazione della domanda di partecipazione.

A seguito della selezione non verrà formata alcuna graduatoria, né la partecipazione alla selezione darà diritto a riconoscimenti, titoli di preferenza o altri vantaggi di sorta.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato (ALLEGATO 1) e sottoscritta con firma digitale, deve pervenire non oltre le 09:00 del giorno 11 agosto 2025 tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comunebudduso.ss.it

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il predetto termine, o presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso.

Tutta la documentazione inviata dai professionisti partecipanti resta acquisita agli atti del Comune di Buddusò e non verrà restituita neanche parzialmente ai soggetti non incaricati. Con la presentazione della domanda di partecipazione il professionista accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente avviso.

Il professionista interessato dovrà presentare la propria domanda di partecipazione (ALLEGATO 1) che, oltre a contenere l'indicazione dei dati anagrafici, dovrà attestare il possesso dei requisiti specificati agli artt. 8 e 9 del presente Avviso.

All'istanza di partecipazione andrà allegato il *curriculum vitae et studiorum* in formato europeo, sottoscritto con firma digitale e una copia di un documento di identità in corso di validità.

L'Amministrazione si riserva di effettuare tutte le verifiche sulle dichiarazioni presentate in sede di gara.

13. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

L'affidamento dell'incarico avrà luogo con successiva determinazione dirigenziale adottata dal sottoscritto Responsabile di Area, unitamente all'approvazione dello schema di disciplinare regolante il rapporto contrattuale che si instaurerà con il professionista individuato all'esito della selezione.

14. RECESSO.

Il Comune di Buddusò si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento per giusta causa, con preavviso di almeno trenta (30) giorni, in caso di inadempimenti da parte del professionista o di violazioni delle prescrizioni presenti nel presente atto e/o nel disciplinare di incarico.

15. TRATTAMENTO DATI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), il Comune di Buddusò, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuto a fornire al partecipante alla procedura informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali:

- **Identità e dati di contatto del titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Comune di Buddusò, con sede in Buddusò (SS), Piazza Fumu Mossa, n. 3, cap. 07020.

- **Soggetti autorizzati al trattamento**

I dati personali sono trattati da personale interno quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

- **Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dall'Ente Comune di Buddusò per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, non necessita del consenso. I dati personali sono trattati esclusivamente per la seguente finalità: gestione del procedimento di affidamento di incarico legale.

- **Destinatari dei dati personali**

I dati saranno diffusi attraverso il sito internet con esclusivo riferimento ai dati strettamente necessari per garantire la trasparenza nella gestione del procedimento. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. contro-interessati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

- **Periodo di conservazione**

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.

- **Diritti**

Nella sua qualità di interessato, il partecipante alla procedura ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

- **Conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'archiviazione della domanda senza ulteriori effetti sul procedimento.

- **Pubblicità avviso**

Al fine di darne adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet e nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" del Comune di Buddusò.

16. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse atte a favorire la partecipazione del maggior numero di professionisti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito all'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

*Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Liberina Manca*